



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 322

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2017, n. 2147 avente ad oggetto "Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020".

Il giorno **02 Marzo 2018** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale”, in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884;
- visto l’Asse 1 “Occupazione” - Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’occupazione femminile” – Azione 8.2.1 “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio;
- visto l’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio educativi rivolti a bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali” – Azione 9.3.3 “Implementazione di Buoni Servizio per servizi socio educativi prima infanzia (anche in ottica di conciliazione) dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio educativi e a ciclo diurno e per favorire l’incremento di qualità e dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione di filiera”, dedicato specificatamente allo Strumento Buoni di Servizio destinati alle lavoratrici a basso reddito;
- visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, approvato con il d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;
- visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 avente oggetto “Recepimento dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. atti n. 10/CSR di data 19 gennaio 2017 sul documento recante “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019” e conseguente aggiornamento del calendario vaccinale contenuto nel piano provinciale di promozione delle vaccinazioni per la provincia di Trento, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 17 di data 13 gennaio 2012, poi integrato con deliberazione n. 2970 di data 27 dicembre 2012, con

*deliberazione n. 2071 di data 29 novembre 2014, con deliberazione n. 293 di data 4 marzo 2016 e da ultimo con deliberazione n. 2366 di data 16 dicembre 2016”;*

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 8 settembre 2017, n. 1462 avente oggetto *“Disposizioni per l'esecutività del procedimento di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole di infanzia in provincia di Trento di bambini non in regola con gli adempimenti vaccinali per il periodo transitorio dell'anno scolastico 2017/2018 ai sensi di quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017, n.11 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)”;*
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2017, n. 2147 avente oggetto *“Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020”*, atto che ha approvato le modalità di concessione dei Buoni di Servizio e le modalità e termini per la costituzione dell'Elenco dei Soggetti Gestori dei servizi di cura e custodia dei minori finanziabili con lo strumento Buoni di Servizio a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo;
- visto quanto disposto dall'articolo 33 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, che ha modificato l'iter di assegnazione del Buono di Servizio, nel senso di disporre che il controllo sullo stato vaccinale dei minori inseriti nello Strumento Buoni di Servizio venga fatto dal Soggetto erogatore in sede di attivazione dei servizi conciliativi e non più dall'Amministrazione in sede di assegnazione del Buono di Servizio;
- rilevata la necessità di modificare quanto disposto con la già citata deliberazione 2147/2017 in materia di assegnazione e fruizione dei Buoni di Servizio a quanto introdotto dall'art. 33 della L.P. 18/2017;
- ritenuto opportuno a seguito del disposto normativo sopra citato di prevedere per la fascia di età 6 – 14 anni l'allineamento alle procedure già attuate per la scuola primaria di primo e secondo grado in relazione all'obbligo scolastico, garantendo dunque la possibilità di usufruire dei Buoni di Servizio indipendentemente dal controllo dello stato vaccinale in quanto l'ottemperanza alla norma è verificata da Dirigente dell'Istituto scolastico/formativo e dall'ASL territoriale di competenza;
- ritenuto opportuno apportare nel testo approvato con la succitata deliberazione n. 2147/2017 specifiche modifiche:
  - di allineamento del testo alla modifica dell'iter di verifica vaccinale per i minori con età tra i 0 e 6 anni;
  - di adeguamento delle sanzioni previste in caso di mancato controllo dello stato vaccinale per i minori con età 0 – 6 anni da parte del Soggetto erogatore;
  - per la puntualizzazione dei requisiti delle risorse professionali impiegate nei servizi conciliativi;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 1 dicembre 2017, n. 2016 avente oggetto *“Modalità e termini per il monitoraggio qualitativo dell'erogazione del servizio secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 578 del 2015 ed il riconoscimento dei percorsi formativi e di mantenimento della competenza professionale per gli operatori dei servizi educativi di conciliazione (art. 9 della L.P. 1/2011)” e delle modalità per l'applicazione allo strumento dei Buoni di Servizio del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante*

*"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";*

- rilevata la necessità di applicare quanto disposto dall'articolo 33 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18 anche a quanto disposto nell'Allegato B a detta deliberazione 2016/2017, nel senso di stabilire che:
  - dal 1 dicembre 2017 al 29 dicembre 2017 l'Amministrazione procederà d'ufficio al controllo dello stato vaccinale dei minori inseriti nello Strumento Buoni di Servizio, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori;
  - dal 30 dicembre 2017 alla data di approvazione del presente atto l'Amministrazione procederà al controllo dello stato vaccinale dei minori con età 3 mesi – 6 anni inseriti nello Strumento Buoni di Servizio con Buoni emessi dopo il 29 dicembre 2017, a rendicontazione delle attività, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori;
  - dalla data di approvazione del presente atto e fino alla chiusura rendicontativa dei Buoni di Servizio emessi entro il 31 dicembre 2020, l'Amministrazione procederà al controllo dello stato vaccinale dei minori con età 3 mesi – 6 anni inseriti nello Strumento Buoni di Servizio a rendicontazione delle attività, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori e applicando nei confronti del Soggetto erogatore dei servizi le sanzioni previste all'art. 21 dell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- considerato altresì opportuno aprire i termini per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio o di Accompagnamento fino al 30 settembre 2020 per permettere il potenziamento dell'Elenco stesso al fine di garantire alle famiglie la maggior possibilità di conciliazione, prevedendo la pubblicazione di specifico avviso;
- rilevato che lo Strumento Buoni di Servizio viene attuato dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo con il coordinamento dell'Agenzia provinciale per la famiglia la natalità e le politiche giovanili, e che la stessa Agenzia curerà gli aspetti relativi al monitoraggio qualitativo dello Strumento anche in termini di verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi dei Soggetti Erogatori dei servizi di conciliazione inseriti nello specifico Elenco provinciale;
- viste le indicazioni formulate dalla citata Cabina di regia Servizi Prima Infanzia approvate in via definitiva il 9 febbraio 2018, al fine di garantire la piena funzionalità dello strumento dei Buoni di Servizio per la programmazione F.S.E. 2014-2020;
- ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni dei "*Criteria, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2017, n. 2147, così come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ritenuto, inoltre, opportuno di riapprovare integralmente i "*Criteria, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di disporre di un unico testo coordinato.

- visti i pareri dei Servizi di staff, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2016, n. 6:
  - nota n. 98979 del 16 febbraio 2018 del Dipartimento Affari Finanziari
  - nota n. 94956 del 14 febbraio 2018 del Servizio Pianificazione e controllo strategico

Ciò premesso,

a voti unanimi, legalmente espressi

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*", approvati con deliberazione della Giunta provinciale 14 dicembre 2018, n. 2147 di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riapprovare integralmente il testo dei "*Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 – 2020*" (Allegato A – testo coordinato), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrato con le modifiche approvate al punto 1) del presente provvedimento;
3. di disporre che lo strumento Buoni di Servizio sia attuato dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la famiglia la natalità e le politiche giovanili, e che la stessa Agenzia curi gli aspetti relativi al monitoraggio qualitativo dello Strumento anche in termini di verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi dei Soggetti Erogatori dei servizi di conciliazione inseriti nello specifico Elenco provinciale (di cui al paragrafo 2 dell'Allegato A del precedente alinea);
4. di disporre le seguenti modalità di verifica dello stato vaccinale dei minori inseriti nello Strumento Buoni di Servizio::
  - dal 1 dicembre 2017 al 29 dicembre 2017 l'Amministrazione procederà d'ufficio al controllo dello stato vaccinale dei minori inseriti nello Strumento Buoni di Servizio, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori così come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 1 dicembre 2017, n. 2016;
  - dal 30 dicembre 2017 alla data di approvazione del presente atto l'Amministrazione procederà al controllo dello stato vaccinale dei minori con età 3 mesi – 6 anni inseriti nello Strumento Buoni di Servizio con Buoni emessi dopo il 29 dicembre 2017, a rendicontazione delle attività, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti Erogatori nel caso di non conformità dei minori;

- dalla data di approvazione del presente atto e fino alla chiusura rendicontativa dei Buoni di Servizio emessi entro il 31 dicembre 2020, l'Amministrazione procederà al controllo dello stato vaccinale dei minori con età 3 mesi – 6 anni inseriti nello Strumento Buoni di Servizio a rendicontazione delle attività, non riconoscendo il controvalore dei servizi resi ai Soggetti erogatori nel caso di non conformità dei minori e applicando nei confronti del Soggetto erogatore dei servizi le sanzioni previste all'art. 21 dell'Allegato A approvato al precedente punto 2;
5. di demandare al dirigente del Servizio Europa competente in materia di Fondo Sociale Europeo la pubblicazione di un Avviso per l'inserimento nell'Elenco dei Soggetti Erogatori dei Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio con scadenza il 30 settembre 2020;
  6. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A di cui al precedente punto 1) sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1 - MODIFICHE ED INTERGRAZIONI ALL'ALLEGATO A)

002 Allegato A - MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE BDS 18-20

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

## ALLEGATO 1)

### **MODIFICHE ED INTERGRAZIONI ALL'ALLEGATO A)**

Nell'Allegato A si è provveduto ad adeguare le modalità di assegnazione e fruizione dei Buoni di Servizio a quanto disposto dall'articolo 33 della L.P. 29 dicembre 2017, n. 18 in riferimento al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*". Si è provveduto a definire puntualmente le modalità con cui verrà verificato a livello rendicontativo l'applicazione della norma vaccinale e si sono introdotte le penali per la non ottemperanza.

#### **PARTE PRIMA – SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI**

1. Al punto 2.1.3 (Requisiti minimi specifici per le risorse professionali impiegate nell'erogazione dei servizi di conciliazione in favore di minori con età 6 anni – 14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate).

Viene eliminato il paragrafo:

*“Le risorse umane impiegate nel servizio dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*

- a. *uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera i) del precedente paragrafo 2.1.1);*
- b. *attestato di Servizio civile svolto in specifico ambito di intervento "assistenza ai minori" per almeno 8 mesi, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale.*

**E' richiesto che almeno 1/3 delle risorse umane impiegate nel servizio debba essere in possesso di una formazione in ambito psico-pedagogico e/o titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente.**

**Una risorsa umana deve rivestire il ruolo di responsabile dell'area educativa – come definita al precedente punto 2.1.2. al fine di coordinare le restanti risorse umane e sovrintendere alle attività svolte anche su più sedi fino ad un massimo di 4.**”

e sostituito con il seguente:

***“Le risorse professionali impiegate dovranno:***



- a) *almeno 1/3 essere in possesso di uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera f) del precedente paragrafo 2.1.1.);*
- b) *le restanti risorse umane impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*
  - o *uno dei titoli elencati dalla lettera g) alla lettera i) del precedente paragrafo 2.1.1);*
  - o *attestato di Servizio civile svolto in specifico ambito di intervento "assistenza ai minori" per almeno 8 mesi, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale."*

2. Al punto 2.1.5 (Referente dell'area educativa).

Viene sostituito il termine "*Responsabile*" con il termine "**Referente**". Viene esteso l'obbligo del referente ai 14 anni, prima era previsto fino al 6 anni. Viene aggiunto, dopo il secondo paragrafo, il seguente:

*"2) per i servizi resi a minori con età 6 – 14 anni (Fascia C) deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:*

- a. *uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera c) del precedente paragrafo 2.1.5. 1);*
- b. *possesso di titolo di studio idoneo - o qualifica - per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico educativo della Provincia autonoma di Trento;*
- c. *attestato OLP (Operatore Locale di Progetto) rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale a seguito della frequenza del corso SCULP OLP del Servizio civile Nazionale o Provinciale, e successivo servizio svolto in specifico ambito di intervento "assistenza ai minori" per la fascia 6/14 anni per almeno 36 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 10 anni;*
- d. *esperienza coerente con il profilo professionale con la qualifica o la mansione di referente e/o coordinatore dei progetti e/o dell'equipe educativa per la fascia 6/14 anni. Tale esperienza deve essere documentata e pari ad almeno 36 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 10 anni, maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età.*

*Il referente dell'area educativa nella fascia 6/14 può svolgere le attività sopra menzionate, anche su più sedi operative fino ad un massimo di 4 e comunque con un rapporto numerico pari al massimo di un referente ogni 15 operatori".*

3. Al punto 2.2.2 (Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni).

Viene aggiunta, all'inizio del paragrafo, la seguente frase: "***I requisiti strutturali specifici, per i servizi erogati a minori con età 3 mesi – 3 anni, si differenziano in base al numero di minori accolti, rispettivamente per più di sei o fino a sei***". Viene aggiunta, alla fine del punto 1) la seguente frase: "***Per gli Asili Nido Aziendali valgono i requisiti definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714.***"

4. Al punto 2.4 (Requisiti di progettualità pedagogico educativa).

Viene aggiunta, all'inizio del paragrafo, la seguente frase: ***“Ogni Soggetto erogatore deve essere in possesso di un progetto pedagogico-educativo per ogni servizio attivato. Il progetto pedagogico-educativo presentato dal Soggetto erogatore deve essere validato dalla competente Struttura provinciale prima dell'avvio di ogni attività”***.

5. Al punto 2.4.1 (Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (Fascia A)).

Viene eliminato il seguente capoverso: *“Tale progetto pedagogico-educativo deve riportare il nominativo del redattore e del supervisore dell'area educativa (eventualmente anche coincidenti) e le rispettive firme. Il progetto può essere redatto da operatore in possesso dei requisiti individuati dal precedente paragrafo 2.1.2 lettera a) e deve essere supervisionato dal responsabile dell'area educativa.*

*Se il responsabile dell'area educativa è esterno al Soggetto Erogatore si dovranno specificare le modalità con cui viene svolta l'attività di supervisione, che come minimo, deve prevedere la presenza del responsabile dell'area educativa in ogni sede operativa per almeno 3 volte all'anno”* e sostituito con il seguente: *“Tale progetto è redatto e firmato da un operatore in possesso dei requisiti individuati dal precedente paragrafo 2.1.2 lettera a) e deve essere supervisionato dal referente dell'area educativa. Le due figure possono essere anche coincidenti. Se il referente dell'area educativa è esterno al Soggetto Erogatore si dovranno specificare nominativo e modalità con cui viene svolta l'attività di supervisione.*

*La supervisione deve essere adeguatamente documentata e deve prevedere, in ogni sede operativa, almeno 3 incontri per anno educativo”*.

6. Al punto 2.4 (Requisiti di progettualità pedagogico educativa).

Viene aggiunto, dopo il paragrafo 2.4.1., il nuovo paragrafo 2.4.2.:

***“2.4.2) Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati in favore di minori con età 3 anni – 16 anni (Fascia B e Fascia C).***

***Il progetto pedagogico educativo è redatto e firmato da un operatore in possesso dei requisiti individuati dal precedente paragrafo 2.1.3 lettera a) e deve essere supervisionato dal referente dell'area educativa. Le due figure possono essere anche coincidenti. Se il referente dell'area educativa è esterno al Soggetto Erogatore si dovranno specificare nominativo e modalità con cui viene svolta l'attività di supervisione.***

***La supervisione deve essere adeguatamente documentata e deve prevedere, in ogni sede operativa, almeno 3 incontri per anno educativo.***

*Per tutti i servizi erogati, sia con carattere di continuità e stabilità, sia in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali, il Soggetto erogatore deve presentare un progetto pedagogico educativo che tenga conto di:*

- tipologia della proposta (colonia, aiuto compiti, attività sportiva, ecc) ed esemplificazione delle attività;*
- organizzazione: età destinatari della proposta, numero massimo, tempi e spazi;*
- alternanza e differenziazione delle diverse tipologie di attività a seconda dell'età dei bambini;*
- relazione e modalità di coinvolgimento delle famiglie”.*

## **PARTE SECONDA – Destinatari e modalità di utilizzo dei Buoni di Servizio**

1. Al punto 4 (Destinatari dei Buoni di Servizio).

Viene aggiunta, alla fine del 4 capoverso, la seguente frase: ***“per i servizi richiesti per minori con età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni (ivi compresi i servizi conciliativi resi presso gli Asili Nido Aziendali rientranti cofinanziati con lo Strumento buoni di Servizio);”***.

2. Al punto 4 (Destinatari dei Buoni di Servizio).

Viene aggiunta, alla fine del 4 punto al penultimo capoverso, la seguente frase: ***“fatto salvo l’ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. che sarà verificato dal Soggetto Erogatore ai fini dell’erogazione del servizio ivi compresi i servizi conciliativi erogabili tramite lo Strumento Buoni di Servizio Aziendali.”***

3. Al punto 5 (Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio).

Viene aggiunto, alla fine della lettera A), la seguente specifica: ***“Asili Nido Aziendali, come definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714”***, e viene aggiunta, alla fine del terzo capoverso la seguente frase: ***“lavorativo o l’assegnazione di Buoni di Servizio Aziendali come definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714.”***

4. Al punto 6 (Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio).

Al punto 2) viene sostituito il termine “*l’orario*” con il termine “*il periodo*”.

5. Al punto 6 (Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio).

Al quinto capoverso viene eliminata la seguente frase: “*con età compresa tra i 6 e i 14 anni*” e sostituita con la seguente “*dai 6 anni in su (fascia C)*”.

6. Al punto 6 (Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio) – VALORE NOMINALE.

Viene cancellato il terzo paragrafo:

*“I soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:*

- *cinque buoni nell’arco di ogni anno solare per servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. non è possibile attivare un altro Buono se non si sono utilizzati i già concessi per almeno il 70% del loro valore. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere un unico buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei 5 buoni;*
- *tre buoni nell’arco di ogni anno solare per servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza). non è possibile attivare un altro Buono se non si sono utilizzati i già concessi per almeno il 70% del loro valore. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere un unico buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei 3 buoni.*

e sostituito con il seguente:

*“Nell’arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:*

- *cinque buoni in caso di servizi richiesti esclusivamente nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei 5 buoni;*
- *tre buoni in caso di servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza). In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l’anno solare dell’importo massimo equivalente alla somma dei 3 buoni.*

*È possibile presentare un’unica richiesta di Buono di Servizio a valere sullo stesso mese di assegnazione. Non è possibile richiedere un nuovo Buono di Servizio se non è stato attivato il Buono di Servizio precedentemente concesso.”*

7. Al punto 6 (Copertura dei costi e valore nominale del Buono di Servizio) – VALORE NOMINALE.

Viene aggiunta, il coda al quarto capoverso, la seguente frase: ***“Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato il Buono di Servizio precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.”***

8. Al punto 7 (Termini e modalità di presentazione delle domande di Buono di Servizio e relativa documentazione).

Al terzo capoverso viene tolta la lettera c):

*“c) documentazione attestante l’ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.;”* e si procede a riassegnare le lettere.

9. Al punto 7 (Termini e modalità di presentazione delle domande di Buono di Servizio e relativa documentazione).

Viene eliminato il quinto capoverso:

*“Le domande di Buono di Servizio presentate per servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni motivate dall’inconciliabilità di orario del/i nido/i d’infanzia con gli orari dei lavoro o di formazione/riqualificazione del richiedente, sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione”*.

10. Al punto 9 (Obblighi di utilizzo da parte dei destinatari dei Buoni di Servizio).

Viene aggiunta, al la fine della lettera a) del 3 capoverso, la seguente frase: ***“e previo svincolo da parte dell’Ente Erogatore della quota di Buono di Servizio non fruita”***.

11. Al punto 9 (Obblighi di utilizzo da parte dei destinatari dei Buoni di Servizio).

Viene cancellato il 5 capoverso:

*“5. Il titolare deve ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie*

*relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.”*

e sostituito con il seguente:

- “5. Il titolare, per attivare i servizi di conciliazione richiesti favore di minori con età 0 – 6 anni (Fascia A e Fascia B), deve ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. Tale ottemperanza sarà verificata dal Soggetto Erogatore entro l’avvio del servizio di conciliazione. La mancata ottemperanza comporta il non riconoscimento del controvalore dei servizi conciliativi resi”.**

### **PARTE TERZA – Condizioni contrattuali che regolano i rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento ed i Soggetti erogatori dei servizi**

1. Al punto 10 (Obblighi a carico dei Soggetti erogatori).

Viene cancellato il 3 capoverso:

- “3. Erogare i servizi conciliativi nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., applicando dette norme a tutti i minori beneficiari dei servizi di conciliazione erogati ancorché parte di detti minori non rientri nello Strumento Buoni di Servizio”;*

e sostituito con il seguente:

- “3. Erogare i servizi conciliativi, ai minori in età 0 – 6 anni, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., applicando dette norme a tutti i minori in età 0 – 6 anni beneficiari dei servizi di conciliazione erogati ancorché parte di detti minori non rientri nello Strumento Buoni di Servizio”.**

2. Al punto 10 (Obblighi a carico dei Soggetti erogatori).

Nel 6 capoverso vengono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: *“finanziabili dallo strumento”*.

3. Al punto 10 (Obblighi a carico dei Soggetti erogatori).

Viene aggiunta, nel 9 capoverso, la lettera e):

**“e) dopo aver verificato, per i minori in età 0 – 6 anni, l’ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.”.**

4. Al punto 11 (Luogo di erogazione del servizio).

Nel primo capoverso, prima del termine Progetto di Erogazione del Servizio, vengono aggiunte le parole: *“tariffario di riferimento del”*.

5. Al punto 21 (Penali, sospensione dell’accreditamento e risoluzione del contratto).

Vengono aggiunti, nella prima parte, i punti 9 e 10:

**“9. nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 0 – 6 anni finanziati attraverso lo Strumento Buoni di Servizio, senza aver verificato l’ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l’Amministrazione non riconoscerà il controvalore dei servizi erogati e potrà procedere ad applicare nei confronti dell’Erogatore di un’ulteriore penale pari al 10% dell’ammontare complessivo dei servizi erogati in difformità;**

**10. nel caso in cui l’Amministrazione accerti che l’Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 0 – 6 anni non finanziati attraverso lo Strumento Buoni di Servizio, senza aver verificato l’ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l’Amministrazione potrà procedere ad applicare nei confronti dell’Erogatore una penale pari a 100,00 euro al mese (o frazione di mese) per ogni minore che non risulti conforme all’obbligo vaccinale, oltre a procedere con la sospensione o revoca dell’accreditamento come indicato nella successiva lettera B).”**

**MODALITA', TERMINI E AREE DI INTERVENTO DI EROGAZIONE  
DEI BUONI DI SERVIZIO  
TRIENNIO 2018 - 2020**

*(allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale di Trento  
n. XXX di data xx marzo 2018)*

(Criteri Marzo 2018)

---



## INDICE

### 1. PREMESSA E FINALITÀ

#### **PARTE PRIMA**

##### SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

### 2. SOGGETTI EROGATORI E LORO REQUISITI

*2.1 Requisiti professionali*

*2.2 Requisiti strutturali*

*2.3 Requisiti organizzativi*

*2.4 Requisiti di progettualità pedagogico-educativa*

### 3. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI

#### **PARTE SECONDA**

##### DESTINATARI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO

### 4. DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

### 5. SERVIZI ACQUISIBILI MEDIANTE I BUONI DI SERVIZIO

### 6. COPERTURA DEI COSTI E VALORE NOMINALE DEL BUONO DI SERVIZIO

### 7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DI BUONO DI SERVIZIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

### 8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO

### 9. OBBLIGHI DI UTILIZZO DA PARTE DEI DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

#### **PARTE TERZA**

##### CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

### 10. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI

### 11. LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

### 12. COSTI MASSIMI RICONOSCIUTI

### 13. NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE

### 14. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

### 15. DURATA DEL CONTRATTO

### 16. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

### 17. MONITORAGGIO QUALITATIVO DEI REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI

### 18. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

### 19. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

### 20. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

### 21. PENALI, SOSPENSIONI DELL'ACCREDITAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

## 1. PREMESSA E FINALITÀ

I Buoni di Servizio consistono in titoli di spesa rilasciati dall'Amministrazione provinciale che permettono ai titolari, a fronte di un contributo finanziario personale pari ad almeno il 15% o il 20% (in funzione dell'età del minore) del valore nominale del Buono (corrispondente alla quota massima di compartecipazione pubblica), di acquisire servizi educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni, o fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori riconosciuti in stato di handicap ai sensi della legge n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza, in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale.

La finalità del dispositivo è quella di sostenere e incrementare il tasso di occupazione della componente femminile del mercato del lavoro in considerazione delle direttive e raccomandazioni Europee sulle questioni di uguaglianza di genere e di politiche per la conciliazione lavoro-famiglia.

I Buoni di Servizio sono finanziati con le risorse del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento (adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) 9884 del 17 dicembre 2014) con il cofinanziamento dell'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dello Stato italiano (per il 35%) e della Provincia autonoma di Trento (per il 15%).

I presenti *“Criteri relativi alla procedura di assegnazione e fruizione dei Buoni di Servizio”* rappresentano esecuzione di quanto disposto dall'art. 16 comma 2 del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. *“Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale”*, atto di definizione dei criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo.

La struttura competente per l'attuazione del dispositivo dei Buoni di Servizio è il Servizio Europa, Autorità di gestione del PO FSE - che si avvale della rete di sportelli della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam sul territorio provinciale - con il coordinamento dell'Agenzia provinciale per la famiglia la natalità e le politiche giovanili che ne cura gli aspetti relativi al monitoraggio qualitativo.

### PARTE PRIMA

#### SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

## 2. SOGGETTI EROGATORI E LORO REQUISITI

Costituiscono Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi di educazione cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio i Soggetti di seguito classificati:

### **A) nel caso di servizi erogati in favore di minori con età tre mesi – tre anni:**

- a1) le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio provinciale finalizzate all'erogazione di servizi nel settore della prima infanzia;
- a2) gli organismi privati che operano in regime di convenzione o di appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali nel settore della prima infanzia;

- a3) gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- a4) gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;

**B) nel caso di servizi erogati in favore di minori con età tre – sei anni:**

- b1) le Scuole dell'infanzia equiparate della Provincia di Trento;
- b2) gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- b3) gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- b4) gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;

**C) nel caso di servizi erogati in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza):**

- c1) le Istituzioni scolastiche pubbliche che operano nell'ambito del primo ciclo di istruzione così come contemplato dalla Legge n. 53/2003;
- c2) le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie o autorizzate;
- c3) gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- c4) gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;

- c5) gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori.

Tutti i Soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni riportate nei commi 1, 2 e lettere c) ed f) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con almeno una sede operativa sul territorio della Provincia autonoma di Trento e in possesso dei requisiti di seguito descritti in relazione alla fascia di età del minori beneficiari:

- **2.1 requisiti professionali:** riguardano i titoli di studio, le qualifiche o le abilitazioni professionali che devono possedere le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi;
- **2.2 requisiti strutturali:** riguardano i requisiti della/delle sede/i operativa/e ove si svolgono i servizi (idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza) nonché gli spazi esterni destinati ai minori;
- **2.3 requisiti organizzativi:** riguardano il rapporto numerico operatore/minori;
- **2.4 requisiti di progettualità pedagogica-educativa:** riguardano le caratteristiche e modalità da adottare per l'erogazione dei servizi di cura e custodia dei minori descritte nei progetti pedagogico-educativi obbligatori per i servizi fascia 3 mesi – 3 anni.

Nel caso in cui il Soggetto Erogatore abbia più sedi operative dovrà rispettare i requisiti richiesti in ogni singola sede operativa in relazione alla fascia/fasce di servizi erogati.

## **2.1 REQUISITI PROFESSIONALI**

### **2.1.1) Requisiti di ordine generale richiesti per tutti i servizi di conciliazione dai 3 mesi ai 14 anni. Ordinariamente tutte le risorse professionali impiegate nei servizi di conciliazione dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, fatto salvo quanto specificato ai successivi paragrafi 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, nello specifico:**

- a) qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio Tagesmutter (come previsto da L.P. n. 4/2002);
- b) qualifiche professionali corrispondenti alla qualifica di operatore di nido familiare Tagesmutter, conseguite in altre province italiane, purché in percorsi formativi di almeno 300 ore con contenuti coerenti per natura e consistenza al corso erogato dalla Provincia autonoma di Trento, finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido familiare Tagesmutter-L.P. 4/2002 e ritenuti idonei dalla competente struttura provinciale;
- c) qualifica di puericultrice oppure qualifica di operatore all'infanzia/operatore servizi di conciliazione o qualifiche professionali similari conseguite anche in altre province italiane purché in percorsi formativi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale della durata di almeno 300 ore con contenuti ritenuti coerenti per natura e consistenza dalla competente Struttura provinciale, promossi dalla medesima o da altro soggetto da lei riconosciuto. I percorsi erogati in provincia di Trento devono essere preventivamente validati, prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale e devono essere articolati in

- almeno 180 ore di aula e 120 ore di tirocinio extracurricolare. Per gli operatori che durante il percorso formativo stanno già svolgendo attività educativa presso servizi accreditati, è possibile richiedere il riconoscimento dell'esperienza nella misura di 80 ore massime di tirocinio extracurricolare;
- d) diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico;
  - e) diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in scienze dell'educazione/formazione, scienze pedagogiche, scienze e tecniche psicologiche, psicologia, educatore professionale;
  - f) possesso di titolo di studio idoneo - o qualifica - per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo della Provincia autonoma di Trento;
  - g) attestato di frequenza con superamento dell'esame finale del corso per servizio di assistenza materna domiciliare (baby sitter) promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima e con contenuti ritenuti coerenti e idonei per natura e consistenza dalla competente Struttura provinciale. Il percorso deve essere preventivamente validato, prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale e deve essere articolato in almeno 80 ore di cui 50 di aula e 30 di tirocinio extracurricolare. Il riconoscimento di percorsi formativi della durata inferiore alle 80 ore può essere richiesto alla Struttura competente da organizzazioni e/o singoli interessati, purchè accompagnato da documentata integrazione al monte ore stabilito dalla presente norma e con dettagli di contenuti pedagogici e specifici rispetto al ruolo;
  - h) certificazioni, attestati, qualifiche, specializzazioni, corsi di perfezionamento purché coerenti con il profilo professionale e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura provinciale o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
  - i) esperienza coerente con il profilo professionale con la qualifica o la mansione di educatore. Tale esperienza deve essere documentata, pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni, maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età.

Per l'attivazione dei periodi di tirocinio extracurricolare l'Ente proponente dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e s.m.i..

Le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi dovranno mantenere aggiornata la propria competenza, pena la sospensione dell'idoneità all'erogazione dei servizi. Dovranno partecipare con cadenza annuale a corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di minori pari ad almeno 15 ore pro capite. Tale attività dovrà essere preventivamente validata dalla competente Struttura provinciale, ritenuta coerente e idonea per natura, contenuti e consistenza e certificata. Le 15 ore sono da intendersi per profilo e per chi lavora più di 6 mesi nell'anno scolastico/educativo; diversamente sono previste 6 ore per chi lavora meno di 6 mesi nell'anno scolastico/educativo oppure opera solo nel periodo di sospensione del calendario scolastico/educativo.

Il personale educativo che viene assunto per servizi extrascolastici e che durante l'anno scolastico/educativo in essere abbia effettuato almeno 15 ore di formazione obbligatoria può ritenere assolto il mantenimento della competenza. Lo stesso vale per i frequentanti un percorso di laurea in ambito psico-pedagogico e che abbiano superato almeno un esame nell'ambito della progettazione educativa.

E' inoltre necessario dimostrare di aver assolto l'obbligo previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in merito alla salute e sicurezza sul lavoro. Tale obbligo è cogente al servizio erogato e allo specifico profilo professionale, ed è richiesto anche nel caso di lavoratore autonomo.

### **2.1.2) Requisiti minimi specifici per le risorse professionali impiegate nell'erogazione dei servizi di conciliazione in favore di minori con età 3 mesi – 6 anni.**

Le risorse professionali impiegate dovranno:

- a) almeno 1/3 essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera f) del precedente paragrafo 2.1.1);
  - ovvero qualifica di educatore nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi (o altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso alle qualificazioni stesse;
- b) le restanti risorse umane impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - uno dei titoli elencati dalla lettera g) alla lettera i) del precedente paragrafo 2.1.1);
  - attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, specifico per la fascia 0/3 anni, della durata di almeno 12 mesi riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima.

### **2.1.3) Requisiti minimi specifici per le risorse professionali impiegate nell'erogazione dei servizi di conciliazione in favore di minori con età 6 anni – 14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate).**

Le risorse professionali impiegate dovranno:

- a) almeno 1/3 essere in possesso di uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera f) del precedente paragrafo 2.1.1.);
- b) le restanti risorse umane impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - uno dei titoli elencati dalla lettera g) alla lettera i) del precedente paragrafo 2.1.1);
  - attestato di Servizio civile svolto in specifico ambito di intervento "*assistenza ai minori*" per almeno 8 mesi, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale.

**2.1.4) Requisiti minimi specifici per le risorse professionali impiegate nell'erogazione dei servizi di assistenza materna domiciliare (baby sitter) per minori con età 3 mesi-14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate).**

Nel caso di servizi erogati a minori secondo quanto previsto dal comma 2, lett. c bis) dell'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*" come introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "*legge finanziaria provinciale 2015*" il servizio di assistenza materna domiciliare (baby sitter) può essere erogato solo all'interno dello stesso nucleo familiare.

Le risorse umane impiegate nel servizio dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera i) del precedente paragrafo 2.1.1);
- b. qualifica di educatore nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi (o altre qualifiche equipollenti) o possesso dei titoli di studio necessari per l'accesso alle qualificazioni stesse;
- c. attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di un corso professionale in ambito socio/psico-pedagogico, specifico per la fascia 0/3 anni, della durata di almeno 12 mesi riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima.

**2.1.5) Referente dell'area educativa.**

Ogni Soggetto Erogatore, per poter erogare servizi di conciliazione in favore di minori con età 3 mesi – 14 anni, deve avere un referente dell'area educativa per svolgere:

- la supervisione del progetto pedagogico-educativo;
- il coordinamento delle attività degli operatori del servizio;
- sovrintendere alle attività programmate.

Il referente dell'area educativa può essere interno o esterno al Soggetto Erogatore.

Il referente dell'area educativa:

- 1) per i servizi resi a minori con età 3 mesi – 6 anni (Fascia A e Fascia B) deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento anche triennale) in scienze dell'educazione e della formazione, scienze pedagogiche, scienze e tecniche psicologiche, psicologia, educatore professionale;
  - b) diploma di laurea in sociologia, scienze sociali, lettere e lingue moderne, purché si dimostri di aver superato almeno tre esami in ambito psico/pedagogico e un esame nell'ambito della progettazione educativa, o di possedere esperienza specifica in progettazione educativa maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età;
  - c) attestato conseguito dopo un apposito percorso formativo di almeno 80 ore, promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima, articolato in

moduli a sfondo psico-pedagogico, mirati a sviluppare una specifica competenza progettuale e di coordinamento dei servizi. Il percorso deve essere preventivamente validato dalla Struttura provinciale competente, e prevedere il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale. Può accedere a tale percorso chi è in possesso di un diploma di laurea idoneo all'insegnamento nel sistema scolastico/educativo della Provincia autonoma di Trento;

- 2) per i servizi resi a minori con età 6 – 14 anni (Fascia C) deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera c) del precedente paragrafo 2.1.5. 1);
  - b) possesso di titolo di studio idoneo - o qualifica - per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico educativo della Provincia autonoma di Trento;
  - c) attestato OLP (Operatore Locale di Progetto) rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale a seguito della frequenza del corso SCULP OLP del Servizio civile Nazionale o Provinciale, e successivo servizio svolto in specifico ambito di intervento "*assistenza ai minori*" per la fascia 6/14 anni per almeno 36 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 10 anni;
  - d) esperienza coerente con il profilo professionale con la qualifica o la mansione di referente e/o coordinatore dei progetti e/o dell'equipe educativa per la fascia 6/14 anni. Tale esperienza deve essere documentata e pari ad almeno 36 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 10 anni, maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età.

Il referente dell'area educativa nella fascia 6/14 può svolgere le attività sopra menzionate, anche su più sedi operative fino ad un massimo di 4 e comunque con un rapporto numerico pari al massimo di un referente ogni 15 operatori.

## **2.2 REQUISITI STRUTTURALI**

### **2.2.1) Requisiti strutturali di carattere generale validi per tutti i servizi di conciliazione dai 3 mesi ai 14 anni.**

Il servizio dovrà essere erogato in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, certificazione della conformità degli impianti e loro manutenzione periodica).

Qualora il servizio preveda la preparazione e/o somministrazione del pasto si dovranno rispettare le norme igienico sanitarie di riferimento sia per gli spazi sia per il personale addetto. Nella preparazione del pasto è richiesto di porre particolare attenzione alle esigenze nutrizionali dei minori secondo quanto previsto dalle tabelle dietologiche per la fascia di età dei minori.

Nel caso di servizi domiciliari erogati nel luogo di residenza abituale del minore si verificherà il possesso di idoneo certificato di abitabilità rilasciato dal Comune territorialmente competente (il possesso di detto requisito potrà essere auto-



certificato dalla famiglia beneficiaria del buono in conformità con la normativa vigente).

### **2.2.2) Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni.**

I requisiti strutturali specifici, per i servizi erogati a minori con età 3 mesi – 3 anni, si differenziano in base al numero di minori accolti, rispettivamente per più di sei o fino a sei.

1) Per i servizi di conciliazione che coinvolgono contemporaneamente **più di 6 minori** (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) il servizio dovrà essere erogato in strutture con destinazione ad uso esclusivo.

Per uso esclusivo si intende:

a) autorizzazione del Comune di competenza secondo quanto previsto dal regolamento comunale;

b) spazi interni ed esterni ad uso esclusivo dei bambini, secondo gli standard di seguito individuati:

- spazio interno destinato ai minori:

- per minori con età fino a 15 mesi: 5 mq/bambino;

- per minori con età superiore ai 15 mesi: 5,5 mq/bambino;

lo spazio interno destinato ai minori comprende i locali contigui adibiti ad assolvere le seguenti funzioni: a) gioco e attività, b) pranzo, c) riposo, d) igiene personale. Per il calcolo di tale spazio interno non possono essere conteggiati gli spazi destinati esclusivamente agli adulti quali: a) zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e in gruppo, b) cucina e lavanderia con relativi ambienti complementari, c) locali spogliatoio e per l'igiene personale, d) deposito arredi e materiali d'uso;

- spazio esterno destinato ai minori:

- per minori con età fino a 15 mesi: 8 mq/bambino;

- per minori con età superiore ai 15 mesi: 9 mq/bambino;

lo spazio esterno dovrà essere ad uso esclusivo, attrezzato e protetto; è ammessa la non contiguità purché il percorso per raggiungerlo sia sicuro e nei pressi della struttura. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei minori e quindi non sono conteggiabili nello spazio esterno destinato ai minori. I balconi/ terrazzi possono essere computati come spazio esterno purché di almeno 11mq cadauno. E' possibile utilizzare uno spazio esterno anche pubblico o di altrui proprietà, purché strutturato per rispondere alle esigenze educative dei bambini e previo accordo scritto con il quale viene concesso l'uso esclusivo per almeno 3 ore al giorno. Se la struttura sede di erogazione del servizio è sita in un centro storico in edifici già esistenti o in complessi residenziali di nuova costruzione, può essere applicata una riduzione massima del 10% dei rapporti sopra definiti.

I mq/minore si calcolano sulla effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno.

Per gli Asili Nido Aziendali valgono i requisiti definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714.

- 2) Per i servizi di conciliazione che coinvolgano contemporaneamente **non più di 6 minori** (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) l'uso esclusivo delle strutture non è obbligatorio, intendendo che nella medesima struttura possa risultare residente/domiciliata la risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione stessi e i propri familiari, nel rispetto comunque dei seguenti parametri:
- a) non possono essere accolti contemporaneamente più di sei minori compresi i figli propri se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a quattordici anni;
  - b) qualora tutti i minori accolti (compresi gli eventuali figli dell'operatore) siano sotto i nove mesi un singolo operatore non può accudire più di tre minori contemporaneamente (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno);
  - c) l'abitazione in cui si svolge il servizio deve essere dotata di almeno un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di due stanze di cui una adibita ad uso esclusivo dei minori quando presenti;
  - d) lo spazio interno a disposizione per ogni minore (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) e per ogni adulto stabilmente presente durante l'orario di servizio, calcolato sulla base della superficie complessiva adibita al servizio, non può essere inferiore a 9 mq;
  - e) lo spazio esterno destinato ai minori dovrà essere garantito con le caratteristiche sopra descritte per i servizi erogati in strutture ad uso esclusivo;
  - f) all'interno dell'abitazione in cui si svolge il servizio deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun minore uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei minori;
  - g) negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici. Sostanze velenose o pericolose per i minori devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili;
  - h) lo spazio per l'igiene personale deve prevedere un fasciatoio, vasino e riduttore a ciambella.

Qualora si intenda provvedere alla preparazione del pasto in sedi non ad uso esclusivo, è ammesso l'uso della cucina domestica. Il personale addetto deve aver frequentato i corsi previsti dalla normativa igienico sanitaria di riferimento. Nella preparazione del pasto è richiesto di porre particolare attenzione alle esigenze nutrizionali dei minori secondo quanto previsto dalle tabelle dietologiche per la fascia di età dei minori. In presenza di più di 5 minori contemporaneamente (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) il locale cucina deve essere chiuso o comunque interdetto ai minori.

## **2.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI**

### **2.3.1) Requisiti organizzativi di carattere generale validi per tutti i servizi di conciliazione dai 3 mesi ai 14 anni.**

Nel caso di minori portatori di handicap (ai sensi della Legge n. 104/1992 - handicap permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e handicap in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per non più di due utenti portatori di handicap contemporaneamente.

### **2.3.2) Requisiti organizzativi specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni.**

Il rapporto tra numero massimo di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione è il seguente:

- a) per minori con età fino a 20 mesi: rapporto pari o inferiore a 7 minori per operatore;
- b) per minori con età superiore ai 20 mesi: rapporto pari o inferiore a 11 minori per operatore;
- c) nel caso in cui il gruppo sia composto sia da minori con età inferiore ai 20 mesi sia da minori con età superiore, il rapporto dovrà essere di non più di 7 minori per operatore.

Tali parametri vengono applicati solo in caso di co-presenza di almeno due educatori, in caso contrario il rapporto massimo ammesso è di 1 operatore ogni 6 minori indipendentemente dall'età.

Nel calcolo del numero di minori si dovrà tener conto dell'effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno.

### **2.3.3) Requisiti organizzativi specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 3 anni – 6 anni.**

Il rapporto tra numero di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione non può superare i 15 minori per operatore, purché il gruppo rimanga compatto. Diversamente, per ogni sottogruppo di minori, vi deve essere presente un operatore qualificato.

### **2.3.4) Requisiti organizzativi specifici per i servizi erogati in favore di minori con età 6 anni – 14 anni.**

Il rapporto tra numero di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione non può superare i 25 minori per operatore, purché il gruppo rimanga compatto. Diversamente, per ogni sottogruppo di minori, vi deve essere presente un operatore qualificato.

## **2.4 REQUISITI DI PROGETTUALITA' PEDAGOGICO-EDUCATIVA**

Ogni Soggetto erogatore deve essere in possesso di un progetto pedagogico-educativo per ogni servizio attivato. Il progetto pedagogico-educativo presentato dal Soggetto erogatore deve essere validato dalla competente Struttura provinciale prima dell'avvio di ogni attività.

#### **2.4.1) Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati in favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (Fascia A).**

Per tutti i servizi erogati, con carattere di continuità e stabilità, il Soggetto Erogatore deve presentare un progetto pedagogico-educativo, che tenga conto di:

- teorie di riferimento della pedagogia della prima infanzia e relative metodologie scelte, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei bambini;
- modalità di coinvolgimento della famiglia;
- modalità di inserimento dei bambini;
- organizzazione: numero, età e orario di frequenza dei bambini;
- tempi: armonizzazione dei tempi di vita familiare con quelli di vita lavorativa dei genitori;
- spazi, arredi, materiali didattici e ludici;
- alternanza e differenziazione delle diverse tipologie di attività a seconda dell'età dei bambini;
- contesto: raccordo e collaborazione con servizi ed agenzie educative presenti sul territorio; continuità con la scuola d'infanzia.

Il progetto pedagogico educativo deve essere validato dalla competente Struttura provinciale.

Tale progetto è redatto e firmato da un operatore in possesso dei requisiti individuati dal precedente paragrafo 2.1.2 lettera a) e deve essere supervisionato dal referente dell'area educativa. Le due figure possono essere anche coincidenti. Se il referente dell'area educativa è esterno al Soggetto Erogatore si dovranno specificare nominativo e modalità con cui viene svolta l'attività di supervisione.

La supervisione deve essere adeguatamente documentata e deve prevedere, in ogni sede operativa, almeno 3 incontri per anno educativo.

#### **2.4.2) Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati in favore di minori con età 3 anni – 16 anni (Fascia B e Fascia C).**

Il progetto pedagogico educativo è redatto e firmato da un operatore in possesso dei requisiti individuati dal precedente paragrafo 2.1.3 lettera a) e deve essere supervisionato dal referente dell'area educativa. Le due figure possono essere anche coincidenti. Se il referente dell'area educativa è esterno al Soggetto Erogatore si dovranno specificare nominativo e modalità con cui viene svolta l'attività di supervisione.

La supervisione deve essere adeguatamente documentata e deve prevedere, in ogni sede operativa, almeno 3 incontri per anno educativo.

Per tutti i servizi erogati, sia con carattere di continuità e stabilità, sia in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali, il Soggetto erogatore deve presentare un progetto pedagogico educativo che tenga conto di:

- tipologia della proposta (colonia, aiuto compiti, attività sportiva, ecc) ed esemplificazione delle attività;
- organizzazione: età destinatari della proposta, numero massimo, tempi e spazi;
- alternanza e differenziazione delle diverse tipologie di attività a seconda dell'età dei bambini;
- relazione e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

### **3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI**

La procedura prevista per la selezione degli organismi che vanno a costituire l'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio prevede l'emissione di un avviso pubblico di Selezione, la verifica dei requisiti previsti dal presente documento e la stipula formale di un contratto.

## PARTE SECONDA

### DESTINATARI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO

#### 4. DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

Sono destinatari dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura e di lavoro le lavoratrici oppure, nel caso di nuclei monoparentali, i lavoratori:

- con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o che prestano attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
- in fase di inizio o ripresa di un'attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o di un'attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma (in tal caso la fruizione del buono può decorrere solo dopo l'inizio dell'attività lavorativa).

Sono destinatari dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura e di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro:

- le lavoratrici oppure, nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, sospese/i dal lavoro per cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusa quella per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga inseriti in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro;
- le disoccupate oppure, nel caso di nuclei monoparentali, i disoccupati inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

I destinatari di cui sopra devono possedere altresì i seguenti requisiti:

- 1) residenti in un Comune della provincia di Trento ovvero domiciliate in Comune della provincia di Trento per l'attività lavorativa;
- 2) con la presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più figli minori sui quali si esercita la responsabilità genitoriale o minori in affidamento familiare con età fino a 14 anni oppure fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza;
- 3) in condizione economica al di sotto della soglia limite, stabilite sulla base dell'indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare), di seguito riportate:

Numero Componenti il nucleo familiare	Reddito Familiare Massimo Netto Pesato
2	EURO 31.400
3	EURO 40.800
4	EURO 49.200
5	EURO 57.000
6	EURO 64.000
7	EURO 71.000

L'algoritmo di calcolo dell'indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare) prevede la "Valutazione del Reddito", la "Ponderazione dei redditi e del patrimonio nel Nucleo Familiare", le "Franchigie patrimonio mobiliare ed immobiliare" e i "Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento" e la "Scala di Equivalenza" di cui alle disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

- 4) che si attengano a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. per i servizi richiesti per minori con età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni (ivi compresi i servizi conciliativi resi presso gli Asili Nido Aziendali rientranti cofinanziati con lo Strumento buoni di Servizio);
- 5) che non beneficino di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo da altri Enti pubblici.

Inoltre:

- qualora il nucleo familiare della lavoratrice richiedente sia biparentale, ossia risulti presente nel nucleo, oltre alla richiedente, anche il genitore di almeno uno dei minori per cui si richiede il Buono di Servizio, costui deve essere occupato o inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione;
- per i servizi di fascia A e A1 (età 3 mesi – 3 anni) i bambini fruitori dei servizi devono essere residenti in un comune privo di nido d'infanzia comunale – intercomunale – in convenzione a titolo oneroso per il comune. In caso contrario, è possibile richiedere il Buono di Servizio solo qualora il bambino non frequenti tali nidi d'infanzia in quanto:
  - è collocato nella/e graduatoria/e per la frequenza del/i nido/i d'infanzia in attesa dell'assegnazione del posto oppure non si è potuto presentare istanza per chiusura dei termini previsti nei regolamenti Comunali;
  - si avvale dell'utilizzo dei Buoni di Servizio fino alla chiusura dell'anno educativo in corso (fino al 31 agosto) per motivi di continuità educativa;
  - gli orari del/i nido/i d'infanzia non sono conciliabili con gli orari dei lavoro o di formazione/riqualificazione del richiedente;
  - per motivate ragioni di salute o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi competenti;
- le/i lavoratrici/ori non residenti in provincia di Trento devono essere occupate/i o in fase di inizio o ripresa di un'attività lavorativa con lavoro in una sede/unità operativa ubicata in un comune della provincia di Trento;
- le/i disoccupate/i devono essere iscritte/i ad un centro per l'impiego della provincia di Trento.

I requisiti d'accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di Buono di Servizio, fatto salvo l'ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. che sarà verificato dal Soggetto Erogatore ai fini dell'erogazione del servizio ivi compresi i servizi conciliativi erogabili tramite lo Strumento Buoni di Servizio Aziendali. E' fatto obbligo al

richiedente di segnalare tempestivamente alla competente struttura Provinciale in materia di Fondo Sociale Europeo o Struttura Multifunzionale Territoriale qualsiasi variazione intervenuta, dal momento della presentazione della domanda fino a quello dell'attribuzione del Buono di Servizio, relativamente alla propria condizione occupazionale, al monte ore settimanale di lavoro/formazione e alla dichiarazione I.C.E.F. pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo paragrafo 9.

## **5. SERVIZI ACQUISIBILI MEDIANTE I BUONI DI SERVIZIO**

Le tipologie di servizi che possono essere acquisite dai titolari di Buoni di Servizio sono servizi educativi di cura e custodia rivolti a minori con età fino a 14 anni (o fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza) realizzati presso strutture dedicate (nidi di infanzia, micro-nidi di infanzia, scuole dell'infanzia e altre istituzioni scolastiche, altre strutture dedicate ed integrative, ecc..) o presso il domicilio dei titolari di buono per i servizi di assistenza materna (baby sitter) ovvero del Soggetto Erogatore nei casi di nidi familiari - Servizio Tagesmutter.

In particolare, gli interventi contemplati dai Buoni di Servizio sono riferibili alle seguenti tre tipologie di servizi:

- A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia). Rientrano in questa tipologia anche i servizi:
  - A1) Servizi di assistenza materna (baby sitter) in favore di minori con età tre mesi – trentasei mesi (così come definiti alla lettera b bis comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*" come introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "*legge finanziaria provinciale 2015*") purché il richiedente rientri nelle caratteristiche generali definite nel precedente paragrafo 4;
  - Asili Nido Aziendali, come definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714;
- B) Servizi di cura e custodia a favore di minori con età tre – sei anni;
- C) Servizi di cura e custodia a favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tutti detti servizi devono essere erogati, anche in forma cumulata tra loro, in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, vale a dire al di fuori delle fasce orarie (incluso il prolungamento d'orario - in termini di anticipo o posticipo - se ordinariamente previsto) e/o dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi di infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti sul territorio provinciale, fatte salve specifiche e comprovate situazioni quali: vincoli di orario lavorativo o l'assegnazione di Buoni di Servizio Aziendali come definiti con deliberazione della Giunta provinciale 12 maggio 2017, n. 714.

Solo per i servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) sono fatte salve specifiche e comprovate situazioni quali:



- a) residenza del fruitore del servizio in un Comune privo di nido d'infanzia comunale – intercomunale – in convenzione intercomunale a titolo oneroso per il Comune;
- b) impossibilità di accedere ai servizi pubblici nel proprio Comune di residenza o in quelli con esso convenzionati a titolo oneroso perché collocato nella graduatoria in attesa dell'assegnazione del posto, oppure per l'impossibilità di presentare istanza di assegnazione, oppure per cambio di residenza o nascita del minore dopo la chiusura dei termini per l'inserimento nelle graduatorie di accesso al nido comunale per l'anno educativo di interesse;
- c) inconciliabilità dell'orario di lavoro/formazione del richiedente con l'orario di apertura della struttura pubblica. Tale inconciliabilità di orario deve riflettersi nell'effettivo utilizzo del servizio privato finanziato mediante il Buono di Servizio;
- d) patologie mediche del minore per le quali l'accesso/permanenza al servizio pubblico sia pregiudizievole della sua salute. In tale caso alla domanda di buono occorre allegare la documentazione comprovante tale situazione;
- e) presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali competenti la cui ottemperanza precluda la possibilità di accedere ai servizi pubblici nel proprio Comune di residenza o in quelli con esso convenzionati a titolo oneroso. In tale caso alla domanda di buono occorre allegare la documentazione comprovante tale situazione;
- f) continuità nell'utilizzo di un servizio privato finanziato con il Buono di Servizio fino al termine dell'anno educativo, ossia fino al 31 agosto di ogni anno.

Nel caso di servizi richiesti in favore di minori portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza, va presentata copia della relativa certificazione in corso di validità al fine di poter estendere il valore orario fino ad un massimo di 15 euro/ora. Sono esentati dalla presentazione di tale certificazione i richiedenti di buoni per servizi rivolti a minori fino ai 14 anni di età, i cui costi siano conformi ai massimali orari per fascia di servizio.

In linea con la normativa provinciale per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale di minori con bisogni educativi speciali, la certificazione del minore ai sensi della legge 104/1992 oppure la certificazione DSA ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 2172/2012 e s.m. deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o da specialisti operanti presso strutture private accreditate; nel caso di certificati rilasciati da specialisti privati, gli stessi devono essere validati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Inoltre, salvo diversa indicazione dello specialista:

- la certificazione per disabilità ai sensi della legge 104/1992 ha validità per il grado scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al grado successivo (fine scuola primaria, fine scuola secondaria di primo grado);
- la certificazione DSA ha validità per il ciclo scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al ciclo successivo (fine scuola secondaria di primo grado).

## **6. COPERTURA DEI COSTI E VALORE NOMINALE DEL BUONO DI SERVIZIO**

I Buoni di Servizio, in quanto strumento volto alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura familiare, oppure tempi di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro e tempi di cura familiare, coprono una parte dei costi riferibili ai servizi educativi di cura e custodia di minori (come specificato al precedente paragrafo 5) realizzati durante:

- 1) il periodo di lavoro del richiedente purché sia regolarmente sul posto di lavoro, fatti salvi i seguenti casi:
  - assenza dal lavoro per visite mediche;
  - percorsi di riabilitazione post infortunio;
  - periodi di riabilitazione in day hospital;
  - ricoveri ospedalieri o in centri di cura;
  - assenze per malattie;
  - congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi educativi di cura e custodia richiesti con il Buono di Servizio;
  - permessi dall'attività lavorativa (contemplati nel contratto di lavoro), escluse le aspettative non retribuite diverse da quelle richieste a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;
  
- 2) durante il periodo di presenza in aula/stage/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

La quantificazione dei servizi di conciliazione è legata al monte ore lavorativo del richiedente nel periodo interessato, in ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 40 ore.

Il Buono di Servizio è emesso telematicamente dall'Amministrazione provinciale, è unico e nominativo, riporta la data di emissione, il valore nominale in Euro e la durata della sua validità.

L'ammontare del contributo a carico del Buono di Servizio per i servizi di cura e custodia di proprio interesse viene determinato sulla base del "*Progetto di Erogazione del Servizio (P.E.S.)*", redatto per ciascun minore e ciascun servizio di interesse dal richiedente unitamente al Soggetto Erogatore scelto, contenente la tipologia del servizio e i relativi orari e costi, comprendenti la quota di contributo pubblico richiesto a carico del Buono di Servizio e la quota restante a carico del richiedente. Il Buono di Servizio può essere utilizzato esclusivamente a parziale copertura dei costi del servizio indicati nel P.E.S. come disposto al successivo paragrafo 12.

E' previsto obbligatoriamente a carico del titolare del Buono di Servizio un contributo finanziario in funzione dell'età del minore, che risulta pari ad almeno il 15% del valore nominale del buono per servizi a favore di minori fino ai 6 anni (fascia A, A1 e B) e almeno pari al 20% del valore nominale del buono per servizi a favore di minori dai 6 anni in su (fascia C).

### **VALORE NOMINALE**

Ogni Buono di Servizio può contemplare un valore nominale compreso tra un massimo di 1.500 (millecinquecento) Euro ed un minimo di 900 (novecento) Euro. Il valore nominale

massimo di 1.500 Euro viene attribuito ai destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente pari o inferiore allo 0,4 del valore di reddito della tabella indicata al punto 3 del precedente paragrafo 4. Per i destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente ricompreso tra lo 0,4 e lo 0,8 dei valori indicati nella tabella di cui al punto 3 del precedente paragrafo 4, viene applicata una riduzione del valore nominale del Buono risultante dalla seguente formula:

**“Euro 1.500 – [(1 – 0,16 / I.C.E.F. posseduto)\*1.000 Euro]”.**

Per i destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente superiore allo 0,8 dei valori indicati nella tabella di cui al punto 3 del precedente paragrafo 4, il valore nominale massimo del Buono è di 900 Euro.

Per i servizi di conciliazione richiesti per minori in affido, l'affidatario richiedente può anche non presentare il calcolo dell'indicatore I.C.E.F., in questo caso sarà riconosciuto un valore nominale massimo del Buono di Servizio pari a 900 Euro.

Nell'arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di:

- cinque buoni in caso di servizi richiesti esclusivamente nei confronti di minori con età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 5 buoni;
- tre buoni in caso di servizi richiesti nei confronti di minori con età compresa tra i 3 anni e i 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza). In caso di effettiva necessità è possibile richiedere buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 3 buoni.

È possibile presentare un'unica richiesta di Buono di Servizio a valere sullo stesso mese di assegnazione. Non è possibile richiedere un nuovo Buono di Servizio se non è stato attivato il Buono di Servizio precedentemente concesso.

Le graduatorie di assegnazione sono approvate, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, nel corso del mese successivo rispetto a quello di presentazione della richiesta di Buono di Servizio.

Il Buono di Servizio può essere utilizzato solo per i servizi usufruiti dopo l'approvazione della graduatoria mensile di assegnazione in quanto non ha valore retroattivo rispetto alla data di emissione. Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato il Buono di Servizio precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.

La quota complessiva finale riconosciuta dall'Amministrazione a carico del Buono di Servizio può risultare inferiore all'importo complessivo approvato nella graduatoria di assegnazione in quanto essa è calcolata in via definitiva solo a conclusione dei servizi in funzione del corretto utilizzo del buono durante la frequenza delle attività, così come specificato al successivo paragrafo 9, e in particolare sulla base delle ore effettive di utilizzo del servizio da parte dei minori attestate nell'apposito registro delle presenze compilato durante l'erogazione del servizio.

## 7. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BUONO DI SERVIZIO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

I Buoni di Servizio sono erogati dalla Provincia autonoma di Trento attraverso gli sportelli territoriali della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam del Servizio Europa.

E' possibile presentare domanda di Buono di Servizio in qualsiasi momento dell'anno secondo le seguenti modalità:

1. registrazione e compilazione online della domanda di assegnazione di Buono di Servizio, redatta avvalendosi obbligatoriamente del sistema informatico messo a disposizione dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo accessibile dal sito internet dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo;
2. stampa della domanda generata online al termine della procedura informatica e sottoscrizione della stessa da parte del richiedente;
3. presentazione della domanda alla Struttura Ad Personam del Servizio Europa, completa di tutti gli allegati previsti, con una delle seguenti modalità:
  - spedita a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed inviata a Struttura Ad Personam del Servizio Europa, Via Pranzelores, 69 – 38121 TRENTO (TN). Al fine dell'inserimento nella graduatoria mensile (come specificato al successivo punto 8) le domande di Buono di Servizio **dovranno pervenire** alla Struttura Ad Personam **entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno lavorativo del mese;**
  - trasmessa mediante strumenti telematici (posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [adpersonam.fse.tn@pec.it](mailto:adpersonam.fse.tn@pec.it) o [serv.europa@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.europa@pec.provincia.tn.it)) nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. Nel caso di invio tramite posta elettronica i file dovranno essere prodotti in formato PDF (*Portable Document Format*);
  - trasmessa a mezzo fax al numero 0461 390707;
  - consegnata a mano presso le sedi territoriali degli sportelli della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam.

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda di Buono di Servizio è la seguente:

- a) domanda di Buono di Servizio, così come generata dalla procedura informatica, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta da parte del richiedente del buono – unitamente alla copia del documento di identità del richiedente sottoscrittore;
- b) copia della dichiarazione I.C.E.F. per la politica Buoni di Servizio effettuata presso un CAAF o uno sportello provinciale di assistenza e informazione al pubblico, comprendente:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare debitamente firmata dal richiedente;
  - dati per il calcolo del Buono di Servizio;
- c) progetto/i di erogazione del servizio (P.E.S.) redatto/i, secondo il modello fornito dall'Amministrazione, di comune accordo tra il richiedente e il/i Soggetto/i erogatore presso cui si intende utilizzare l'eventuale buono e sottoscritto da entrambi, contenente tipologia, tempistica, modalità e costi del/i servizio/i che si intende

acquisire. Nel P.E.S. deve essere indicato chiaramente il numero totale di ore di conciliazione richieste e di queste quelle ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio.

Inoltre, in base a quanto previsto al precedente paragrafo 4, alla domanda può essere necessario allegare la seguente ulteriore documentazione:

- eventuale copia della documentazione a supporto della richiesta di essere considerato come nucleo monoparentale assimilato;
- eventuale copia del provvedimento del giudice tutelare, del Tribunale per i minorenni o del servizio competente per l'affidamento familiare;
- eventuale copia della documentazione relativa alla mancata frequenza da parte del/i minore/i del nido d'infanzia per motivate ragioni di salute o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi competenti;
- eventuale copia della documentazione attestante l'handicap, la difficoltà di apprendimento o la situazione di particolare disagio - nel caso di servizi richiesti a favore di portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza – nel caso i fruitori dei servizi siano minori con età fino ai 14 anni per i quali si chiede un costo maggiorato rispetto alla quota oraria massima riconoscibile per la fascia di età di appartenenza oppure minori con età superiore ai 14 anni.

Non sono accettate domande di Buono di Servizio incomplete o prive degli allegati previsti.

E' fatto obbligo al richiedente di Buono di Servizio di segnalare tempestivamente alla competente struttura Provinciale in materia di Fondo Sociale Europeo o Sportello della Struttura Multifunzionale Ad Personam qualsiasi variazione o modifica di quanto dichiarato e/o depositato che avvenga prima della attribuzione del Buono di Servizio.

## **8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO**

1. I Buoni di Servizio vengono assegnati ai richiedenti sulla base di graduatorie mensili, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, redatte in ordine crescente secondo l'indicatore I.C.E.F. Nell'ambito di tali graduatorie avranno precedenza, a prescindere dall'indicatore I.C.E.F., le richieste di assegnazione di Buono di Servizio per servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia).

A parità di indicatore I.C.E.F., si applicano inoltre le priorità , in ordine decrescente:

- a) nucleo familiare monoparentale;
  - b) nucleo familiare del destinatario con presenza di minori soggetti a malattia certificata da almeno 6 mesi;
  - c) numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
  - d) nucleo familiare con minori in affido;
  - e) ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Le richieste di Buono di Servizio regolarmente pervenute nel corso di ciascun mese concorrono nella graduatoria di prima adozione a seguito della domanda. Le richieste

di Buono di Servizio rimaste inevase sono valutate nella graduatoria di prima adozione successiva.

3. L'esito delle istanze presentate verrà comunicato attraverso l'utilizzo del portale on line dedicato, sarà inoltre possibile verificare l'esito delle istanze depositate presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam.

## **9 OBBLIGHI DI UTILIZZO DA PARTE DEI DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO**

1. I soggetti assegnatari del Buono di Servizio devono provvedere al ritiro presso la Struttura Ad Personam del "*Registro Presenze*", predisposto dall'Amministrazione per la certificazione dei servizi di conciliazione, e alla consegna dello stesso al Soggetto Erogatore prescelto. Il ritiro di detto registro può avvenire anche direttamente da parte del Soggetto Erogatore o da parte di altro soggetto delegato dal richiedente.
2. Il titolare deve attivare il Buono, ossia ad usufruire dei servizi previsti dallo stesso, entro 180 giorni dalla data di emissione. L'avvio del servizio avviene mediante richiesta di attivazione del Buono di Servizio al Soggetto Erogatore. La durata del servizio non può superare i dodici mesi dalla data di attivazione. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità il Buono di Servizio diventa inutilizzabile.
3. Il titolare deve utilizzare il Buono presso il Soggetto Erogatore e secondo le modalità specificate nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" presentato all'atto della richiesta del Buono. Le modifiche soggette a preventiva richiesta all'Amministrazione provinciale, da inviarsi alla Struttura Ad Personam, sono relative a:
  - a) modifica del Soggetto Erogatore del Servizio; il cambiamento del Soggetto Erogatore è possibile solo in casi eccezionali, per oggettiva impossibilità di fruire, in tutto o in parte, del servizio inizialmente previsto e previo svincolo da parte dell'Ente Erogatore della quota di Buono di Servizio non fruita;
  - b) modifica della tipologia di servizi richiesti (di cui al precedente punto 5 "SERVIZI ACQUISIBILI") qualora il minore/i fruitore/i del servizio sia/siano fuoriusciti dall'età anagrafica della tipologia di servizi richiesta nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" precedentemente approvato o qualora venga inserito altro minore o qualora le parti concordino per lo stesso minore un diverso servizio o una diversa articolazione dello stesso.

Le modifiche di cui sopra comportano la ripresentazione alla Struttura Ad Personam del "*Progetto di Erogazione del Servizio*", sottoscritto congiuntamente dal titolare del Buono di Servizio e dal Soggetto Erogatore.

In nessun caso sono ammesse integrazioni all'importo previsto dal "*Progetto di Erogazione del Servizio*" depositato in allegato alla richiesta, nemmeno qualora detto importo fosse inferiore al valore nominale potenziale determinato sulla base dell'indicatore I.C.E.F.

Qualora la modifica del "*Progetto di Erogazione del Servizio*" comporti una riduzione di almeno il 30% del costo dei servizi, il Soggetto Erogatore ha la possibilità di richiedere un indennizzo al titolare del Buono pari al 10% del valore iniziale del Buono stesso.

4. Durante l'erogazione del servizio, il titolare del Buono – o l'altro genitore del minore/i fruitore/i del servizio o altro maggiorenne delegato dal titolare del Buono - è tenuto a

firmare giornalmente il "*Registro Presenze*" che attesta l'avvenuta prestazione da parte del Soggetto Erogatore (specificando data e orario giornaliero di servizio); qualora il titolare non adempia a tale onere, l'intero costo del servizio erogato è a suo completo carico. Nel caso di servizi residenziali (con cioè pernottamenti a favore dei minori fruitori), il titolare è tenuto a firmare il giorno di avvio del servizio e quello di termine; per la firma nelle giornate di permanenza residenziale, può delegare uno degli accompagnatori o educatori individuati congiuntamente con il Soggetto Erogatore.

5. Il titolare, per attivare i servizi di conciliazione richiesti favore di minori con età 0 – 6 anni (Fascia A e Fascia B), deve ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.. Tale ottemperanza sarà verificata dal Soggetto Erogatore entro l'avvio del servizio di conciliazione. La mancata ottemperanza comporta il non riconoscimento del controvalore dei servizi conciliativi resi.
6. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità, superati i termini fissati al precedente punto 2 il Buono diventa inutilizzabile.
7. Sono riconosciute, nella misura preventivata nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*", solo le ore di servizio effettivamente rese e correttamente indicate sul "*Registro Presenze*". Il Buono di Servizio non riconosce alcun contributo in caso di assenza del/i minore/i fruitore/i del servizio, quale ne sia la ragione.
8. Al termine del servizio il beneficiario del Buono di Servizio è tenuto obbligatoriamente a rendere una dichiarazione relativa ai servizi di conciliazione ottenuti al Soggetto Erogatore ai fini della fatturazione all'Amministrazione. Da detta dichiarazione deve emergere che i servizi di conciliazione sono stati ottenuti nel rispetto dei presenti Criteri, e pertanto ascrivibili allo Strumento Buoni di Servizio, pena l'esclusione da qualsiasi futura graduatoria di attribuzione di Buoni.
9. Per inadempienze riferite al precedente punto 5 o per dichiarazioni false depositate o rese al fine dell'assegnazione del Buono di Servizio, il buono può essere revocato.
10. Durante la fruizione del servizio il titolare del Buono di Servizio ha l'obbligo di segnalare tempestivamente alla competente struttura Provinciale in materia di Fondo Sociale Europeo o Sportello della Struttura Multifunzionale Ad Personam qualsiasi variazione o modifica di quanto dichiarato e/o depositato in sede di richiesta di Buono di Servizio.

**PARTE TERZA**  
**CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI**  
**FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED I SOGGETTI**  
**EROGATORI DEI SERVIZI**

**10 OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI**

I Soggetti Erogatori dei servizi contemplati dai Buoni di Servizio si impegnano ad accettare le seguenti condizioni.

1. Osservare quanto disposto nel presente documento, con particolare riferimento alla parte seconda dello stesso concernente le *"Condizioni contrattuali che regolano i rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento ed i Soggetti Erogatori dei servizi"*.
2. Servirsi di personale qualificato secondo quanto richiesto al precedente punto 2, inoltre tutto il personale – anche se non erogante materialmente il servizio di custodia - non dovrà trovarsi nelle cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.
3. Erogare i servizi conciliativi, ai minori in età 0 – 6 anni, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., applicando dette norme a tutti i minori in età 0 – 6 anni beneficiari dei servizi di conciliazione erogati ancorché parte di detti minori non rientri nello Strumento Buoni di Servizio.
4. Depositare annualmente le tariffe di erogazione del servizio, le stesse dovranno rimanere in vigore dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Tali tariffe dovranno essere quelle applicate alla generalità dell'utenza potenziale beneficiaria del servizio (non sono quindi possibili differenziazioni dei costi legati all'applicazione o meno dello Strumento Buoni di Servizio, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 6 del presente punto 10).
5. Accettare e favorire tutte le attività di promozione e informazione a favore degli utenti potenzialmente interessati da parte degli Sportelli della Struttura Multifunzionale Territoriale e dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento.
6. Sostenere il soggetto richiedente (il Buono) nella predisposizione del *"Progetto di Erogazione del Servizio"* che deve essere presentato all'atto della domanda di Buono presso lo Sportello della Struttura Multifunzionale Territoriale dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo. Detto Progetto di Erogazione del Servizio dovrà riportare con chiarezza i costi orari che non si potranno discostare dalle tariffe normalmente applicate per i servizi ordinariamente erogati - fatta salva una quota pari a:
  - 25,00 euro per i progetti fino a 150 ore di servizio finanziabili dallo strumento;
  - 50,00 euro per i progetti oltre le 150 ore di servizio finanziabili dallo strumento.
7. Erogare i servizi nei medesimi contenuti, tempi e modalità previsti nel *"Progetto di Erogazione del Servizio"* realizzato in accordo con la persona beneficiaria del Buono



di Servizio. Eventuali successive modifiche di detto progetto sono possibili solo secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 9 del presente documento; qualora il Soggetto Erogatore sia impossibilitato a detta erogazione, è tenuto a individuare adeguato sostituto con medesime caratteristiche – richiedendo preventiva autorizzazione all'Amministrazione provinciale.

8. Osservare, oltre i Criteri contenuti nel presente documento, ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi.
9. Avviare l'erogazione del servizio solo dopo:
  - a) formale stipula del contratto da parte dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo. In mancanza di contratto o per servizi erogati prima della stipula contrattuale nessun servizio sarà riconosciuto;
  - b) collegamento telematico del registro al Buono di Servizio;
  - c) comunicazione di "Inizio Attività" attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione, riportando tempi e modalità del servizio;
  - d) aver assicurato l'utenza beneficiaria dei servizi contemplati dai Buoni di Servizio provvedendo alla stipula di idonee polizze assicurative presso una Agenzia Assicurativa abilitata. Dette polizze assicurative devono prevedere risarcimenti per invalidità permanente (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00, con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) e morte (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 260.000,00 con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 5% dell'importo da garantire) durante tutti i periodi di svolgimento delle relative attività. Sarà cura dell'Ente Erogatore stipulare, qualora non già esistenti, idonee polizze assicurative RCO (responsabilità civile operatori) e RCT (responsabilità civile verso terzi) presso una Agenzia Assicurativa abilitata, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività assegnate. I massimali garantiti sia per le polizze RCO sia per le polizze RCT dovranno essere pari o superiori a due milioni di euro per sinistro, con una franchigia massima di 1.000,00 euro. Qualora le polizze già esistenti prevedano massimali inferiori, il Soggetto Erogatore è tenuto ad integrarle prima dell'avvio dell'intervento. Le assicurazioni qui previste dovranno essere estese a tutti gli utenti beneficiari dei servizi erogati ancorché parte di detti beneficiari non rientrino nello Strumento Buoni di Servizio;
  - e) dopo aver verificato, per i minori in età 0 – 6 anni, l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i..
10. Interrompere eventualmente l'erogazione del servizio solo dopo gravi inadempienze o scorrettezze da parte del titolare del Buono di Servizio e solo dopo aver segnalato il caso e ricevuto formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale.
11. Eseguire ulteriori prestazioni che potrebbero essere richieste dal titolare del Buono di Servizio, entro il limite del 20% dell'importo originario delle ore assegnate alle medesime condizioni economiche.

12. Impegnarsi ad accettare eventuali controlli da parte dell'Amministrazione provinciale in merito all'attuazione del servizio, allo stato di avanzamento dello stesso e al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento.
13. Redigere una relazione sul servizio erogato, con elencazione di tempi, modalità ed eventuali criticità rilevate, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento per i pagamenti.
14. Rispettare la normativa vigente nel caso di erogazione di servizi complementari e aggiuntivi rispetto ai servizi educativi, di cura e custodia previsti (es. fornitura del vitto/alloggio, del trasporto, ecc..).
15. Il Soggetto Erogatore ha la facoltà di richiedere, al soggetto assegnatario di Buoni di Servizio, un'anticipazione massima del 40% dell'importo del Buono stesso. Il Soggetto Erogatore dovrà restituire tale anticipazione - ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario del Buono di Servizio – entro 10 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale (emissione del verbale di verifica rendicontativa).

E' vietato il sub-appalto parziale o totale delle attività relative al presente documento o altre forme di delega o cessione di attività.

## **11 LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Luogo di prestazione del servizio è indicato nel tariffario di riferimento del "Progetto di Erogazione del Servizio" redatto di comune accordo con il titolare di Buono di Servizio e corrisponde ad uno dei servizi contemplati nei tariffari depositati.

La/le struttura/e per la realizzazione dei servizi devono essere messe a disposizione dell'utenza da parte dell'Erogatore. E' sua cura, presso ciascuna sede, garantire le dotazioni strumentali ed organizzative atte alla realizzazione e fruizione da parte dei minori dei vari servizi offerti, fatto salvo il caso in cui il titolare del Buono di Servizio richieda l'erogazione dei servizi di cura e custodia presso il proprio domicilio. Nel caso in cui l'erogazione avvenga presso il domicilio del richiedente il Soggetto Erogatore è comunque tenuto a segnalare eventuali condizioni di criticità e, se non superate, interrompere il servizio erogato.

*Tutte le eventuali apparecchiature utilizzate devono essere conformi ai requisiti di sicurezza ed ergonomici previsti dal D. Legs. 81/2008, dalle direttive 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 89/269/CEE, 89/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, 90/270/CEE, 2002/44/CE e 2006/42/CE dalle specifiche EN 1005, ISO 9241 e prEN 13921, inoltre devono essere dotate di marchio e certificazione C.E.. Gli eventuali giochi messi a disposizione dei minori devono essere conformi alla direttiva EN 71 e rispettare le normative europee EN 1176 e EN 1177 (ove ricorra il caso).*

## **12 COSTO DEL SERVIZIO**

Il costo del servizio è dato dalla somma della compartecipazione pubblica più la compartecipazione privata come di seguito specificato.

### **12.A Quota di compartecipazione pubblica (massimali riconosciuti a rimborso)**

L'Amministrazione provinciale ammette il costo sostenuto dai Soggetti Erogatori per

l'erogazione dei servizi di cura e custodia secondo dei massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo) come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di Euro 5,50 (cinque e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni;
- fino ad un massimo di Euro 4,50 (quattro e cinquanta) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni;
- fino ad un massimo di Euro 3,00 (tre) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Gli importi per i servizi resi a favore di soggetti portatori di disabilità certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, sono quantificati in Euro 15,00 per ogni ora di servizio erogato.

Gli importi sopra determinati sono da intendersi onnicomprensivi (eventuale IVA inclusa) a tutti gli effetti: in particolare e senza pretesa di esaustività e completezza, sono da intendersi quali compenso per il Soggetto Erogatore comprensivo di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, assistenziale, previdenziale di quiescenza, di assicurazione, principale od accessorio, inerenti il servizio erogato, non possono essere modificati e sono indipendenti e svincolati da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

Il corrispettivo viene erogato per ciascuna ora di effettiva prestazione di cura o di custodia.

### **12.B Quota di compartecipazione privata**

Il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad almeno:

- il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi di cura e di custodia in favore di minori con età tre mesi – tre anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età tre – sei anni;
- il 20% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi di cura e custodia in favore di minori con età 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tale contributo finanziario in ogni caso deve corrispondere ad almeno il 15% o 20% (in base alla fascia d'età del minore fruitore del servizio) della quota pubblica ammessa (richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore all'Amministrazione provinciale).

### **12.C Erogazione dei corrispettivi**

I corrispettivi dei servizi erogati sono saldati al Soggetto Erogatore da parte dell'Amministrazione provinciale entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida nel seguente modo:

- anticipo del 50% del valore del Buono dopo l'espletamento di un monte ore di attività corrispondente almeno al 50% del servizio (in caso di buoni cumulativi l'anticipazione richiedibile può essere riferita al valore del singolo buono);
- saldo dopo l'espletamento o conclusione del servizio (decurtata dell'eventuale anticipo). Prima dell'emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo, devono essere presentate alla Struttura Multifunzionale Territoriale da parte del Soggetto Erogatore:

- Relazione sull'espletamento del servizio previsto nei termini e modi indicati e conformi al "Progetto di Erogazione del Servizio", e originali delle eventuali comunicazioni di modifiche intercorse;
  - copia della Polizza Assicurativa stipulata;
  - Richiesta di Saldo su modulistica conforme rilasciata dall'Amministrazione;
  - Registro Presenze originale debitamente compilato e sottoscritto sia dal Soggetto Erogatore che dal titolare del Buono di Servizio (la mancata presentazione in originale del Registro comporta il non riconoscimento dei servizi di conciliazione);
  - Scheda Rendiconto, che dia conto della quota pubblica e di quella di compartecipazione privata;
  - Prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato;
  - Dichiarazione di conciliazione redatta dall'assegnatario del Buono di Servizio;
- la Struttura Multifunzionale Territoriale entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione confermerà il "*prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato*" ovvero segnalerà le eventuali non corrispondenze, solo dopo tale conferma il Soggetto Erogatore potrà presentare fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo.

Al fine di velocizzare le pratiche rendicontative il Soggetto Erogatore **potrà emettere nei confronti dell'Amministrazione provinciale al massimo una fattura o nota fiscalmente valida al mese per ogni codice CUP** (Codice Unico di Progetto) inserendo in detta fattura o nota fiscalmente valida anche più Buoni di Servizio e/o più verbali di verifica.

### **13 NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Il rapporto fra l'Amministrazione provinciale ed il Soggetto Erogatore del servizio è regolato dal contratto concluso tra le parti, dai Criteri previsti nel presente documento e dalle disposizioni in esso contenute o espressamente richiamate.

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, oltre ai Criteri stabiliti nel presente documento:

- il "*Progetto di Erogazione del Servizio*" redatto di comune accordo con il titolare di Buono di Servizio;
- le "*Disposizioni di Gestione*" dello Strumento Buoni di Servizio.

Il contratto riguarda servizi di formazione (principale) ed in parte ascrivibile ad altre attività (necessarie).

In ogni caso il contratto è stipulato a seguito di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e provinciali in materia di appalti. In particolare, l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di servizi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio può considerarsi, ai fini del rispetto dei vincoli stabiliti nel Programma Operativo FSE vigente quale "*accreditamento*" per i soli fini dell'erogazione dei servizi di cui trattasi. Ai sensi della normativa comunitaria vigente ogni stipula di contratto può essere intesa pertanto quale conclusione di procedura ad evidenza pubblica (appalto) pur con le caratteristiche semplificate del sottosoglia (trattativa privata sottosoglia).

#### **14 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

Il Soggetto Erogatore ha l'obbligo di osservare, oltre ai Criteri stabiliti nel presente documento, ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del Soggetto Erogatore, quindi ricomprese nel prezzo contrattuale risultante dall'offerta.

L'Erogatore deve rispettare i trattamenti minimi previsti nei rispettivi contratti collettivi di categoria per il personale dipendente impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

#### **15 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata dalla data della sua stipula fino al 31 dicembre 2020 eventualmente prorogabile fino al 31 dicembre 2022.

#### **16 PROPRIETA' DEI PRODOTTI**

Tutti i prodotti e le eventuali banche dati che vengono realizzati o implementati nell'ambito dell'attività oggetto della prestazione sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

#### **17 MONITORAGGIO QUALITATIVO DEI REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI**

L'Amministrazione provinciale si riserva di:

- effettuare monitoraggi qualitativi del servizio e la verifica dei requisiti richiesti per l'erogazione dei servizi di conciliazione. Tale verifica annuale, anche svolta a campione nel limite minimo del 15%, interesserà tutti gli Enti inseriti nel catalogo;
- esercitare il controllo riguardante l'attuazione del servizio, lo stato di avanzamento dello stesso ed il rispetto da parte del Soggetto Erogatore degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento, effettuando nel corso delle attività visite ispettive presso le sedi di erogazione del servizio, anche in occasione dello svolgimento dello stesso;
- attivare procedure di placement presso l'utenza al fine di testare l'efficacia, il risultato e la qualità del servizio erogato.

L'esito dei monitoraggi qualitativi, della verifica periodica dei requisiti e delle visite ispettive, qualora si riscontrino delle difformità o delle irregolarità, potranno causare l'applicazione di penali, sospensioni dell'accreditamento o revoca del contratto come previsto al successivo paragrafo 21.

#### **18 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Erogatore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui vengono a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati.

## **19 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI**

L'Erogatore riconosce a suo carico ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale da esso dipendente a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Struttura Multifunzionale Territoriale di Servizi e la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

## **20 CONTROVERSIE GIUDIZIARIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia ed il Soggetto Erogatore, che non siano definite in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

## **21 PENALI, SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il mancato rispetto dei requisiti, o dei tempi, o delle modalità, previste dai presenti Criteri per la realizzazione di ogni singolo servizio può comportare l'applicazione di penali e/o prevedere la sospensione temporanea dell'accreditamento o la risoluzione del contratto.

### **A) Penali**

Il mancato rispetto dei requisiti, o dei tempi, o delle modalità, previste dai presenti Criteri per la realizzazione di ogni singolo servizio, comporta il pagamento di una penale o più penali come di seguito specificato:

1. il mancato collegamento telematico del registro al Buono di Servizio comporta il non riconoscimento dei servizi conciliativi erogati prima di tale collegamento;
2. la compilazione del registro in modo difforme da quanto riportato nelle "*Disposizioni di Gestione*" comporterà il non riconoscimento delle ore/giornate di servizi conciliativi resi;
3. la mancata o tardiva comunicazione di "*Inizio Attività*" attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione comporta il non riconoscimento dei servizi conciliativi erogati prima di tale comunicazione;
4. nel caso di copertura assicurativa non rispondente a quanto richiesto al precedente paragrafo 10 comma 9 si applicherà:
  - una riduzione del 20% dei servizi erogati in mancanza di copertura assicurativa;
  - una riduzione del 10% dei servizi erogati se la copertura assicurativa risulti parziale.

L'applicazione della penale non sgrava l'Erogatore da eventuali danni o richieste risarcitorie da parte dell'utenza né dal provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa come previsto;

5. nel caso l'Erogatore impieghi risorse umane adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1) ma che non risultino aver partecipato ai corsi di mantenimento e/o approfondimento come previsto, si applicherà una riduzione pari al 5% del valore dei servizi erogati da ogni risorse professionale risultata in difetto della formazione richiesta;
6. qualora il Soggetto Erogatore non restituisca l'eventuale anticipazione richiesta al soggetto assegnatario di Buoni di Servizio (ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario), entro 10 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale (emissione del verbale di verifica

- rendicontativa), verrà applicata una penale giornaliera pari a 1/100 (uncentesimo) dell'importo corrispondente al valore del Buono, fino al raggiungimento del 10% dell'ammontare complessivo del Buono;
7. nel caso in cui l'Amministrazione provinciale accerti che l'Erogatore non provveda alla emissione di fattura o nota fiscalmente valida della quota obbligatoria di compartecipazione nei confronti del beneficiario del Buono di Servizio, l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale pari alla percentuale della quota obbligatoria del Buono di Servizio maggiorata del 10%;
  8. nel caso in cui l'Amministrazione provinciale accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato nel Progetto di Erogazione del Servizio e quanto effettivamente eseguito dall'Erogatore, anche a riguardo alla composizione del costo di cui al precedente punto 12, l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale del 10% dell'ammontare complessivo del Buono stesso, oltre a ridurre il Buono stesso;
  9. nel caso in cui l'Amministrazione accerti che l'Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 0 – 6 anni finanziati attraverso lo Strumento Buoni di Servizio, senza aver verificato l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l'Amministrazione non riconoscerà il controvalore dei servizi erogati e procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore di un'ulteriore penale pari al 10% dell'ammontare complessivo dei servizi erogati in difformità;
  10. nel caso in cui l'Amministrazione accerti che l'Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 0 – 6 anni non finanziati attraverso lo Strumento Buoni di Servizio, senza aver verificato l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale pari a 100,00 euro al mese (o frazione di mese) per ogni minore che non risulti conforme all'obbligo vaccinale, oltre a procedere con la sospensione o revoca dell'accreditamento come indicato nella successiva lettera B).

**B) Sospensione dell'accreditamento e risoluzione del contratto**

Comporta la sospensione dell'accreditamento e quindi il conseguente non riconoscimento dei servizi resi fino al termine della sospensione nonché l'impossibilità di attivare nuovi Buoni di Servizio qualora l'Amministrazione:

- 1) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane non adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1), la sospensione opererà per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento dei servizi conciliativi resi dalle risorse umane non adeguate;

- 2) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1) ma che non risultino aver partecipato ai corsi di mantenimento e/o approfondimento, la sospensione opererà per 5 giorni per ogni risorsa professionale in difetto della formazione richiesta fino ad un massimo di 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 10 giorni per ogni risorsa professionale in difetto della formazione richiesta fino ad un massimo di 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica. La sospensione in ogni caso non potrà essere revocata prima di aver provveduto al rispetto del requisito formativo inidoneo;
- 3) accerti che l'Erogatore non ottemperi a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., la sospensione opererà per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica;
- 4) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti strutturali (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.2), la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 30% dei servizi conciliativi resi in sede non idonea. La sospensione in ogni caso non potrà essere revocata prima di aver provveduto al rispetto del parametro strutturale inidoneo;
- 5) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti organizzativi (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.3) in termini di rapporto operatore/minori, la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 20% dei servizi conciliativi resi in modo non idoneo;
- 6) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti di progettualità pedagogico-educativa (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.4), la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 10% dei servizi conciliativi resi in modo non idoneo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto - ex art. 1453 C.C. ed ai sensi dell'art. 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e il conseguente blocco del servizio, nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Erogatore, essendogli già stata applicata la penale per più di due volte e sia stato diffidato, non rispetti tempi o modalità di prestazione del servizio;
- b) accerti che l'Erogatore del servizio sub-appalti in forma parziale o totale l'attività;
- c) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane non adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1) previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- d) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane che riportino cause ostative di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";



- e) accerti che l'Erogatore non ottemperi a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- f) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti strutturali e/o organizzativi e/o di progettualità pedagogico-educativa (secondo quanto previsto dai precedenti paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4), previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- g) accerti gravi irregolarità e/o negligenze dell'Erogatore nella prestazione del servizio, previa contestazione al medesimo dei fatti addebitati;
- h) accerti che l'Erogatore, dopo l'applicazione della relativa penale, non eroghi il servizio nei tempi e nelle modalità previste dall'"Progetto di Erogazione del Servizio" entro 10 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Amministrazione;
- i) accerti che l'Erogatore si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che si trovi in stato di sospensione dell'attività;
- j) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente contratto, oppure la violazione di quanto stabilito dalla Legge 675 del 31 dicembre 1996, avente ad oggetto "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora l'Erogatore:

- non ottemperi alle disposizioni contenute nell'"art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- si trovi in almeno una delle condizioni riportate nei commi 1, 2 e lettere c) ed f) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- frodi, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione provinciale nell'esecuzione dei servizi assegnati;
- ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La risoluzione del contratto comporta la cancellazione dall'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi educativi di cura e custodia per tutto il periodo di vigenza dello Strumento Buoni di Servizio.

Per quanto non espressamente previsto nei Criteri di cui al presente documento, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.